SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1264)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1960

Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni recante la tariffa della tassa unica annuale dovuta per l'occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, in conseguenza dell'impianto e dello esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei — è stato costantemente interpretato e praticamente applicato nel senso di riferire la detta tassa unica annuale unicamente agli spazi, in superficie e sotterranei, effettivamente occupati dai soli veri e propri apparecchi di distribuzione (colonnine) e relativi serbatoi sotterranei, salvo pertanto restando l'obbligo di corrispondere la normale tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al precedente articolo 192, relativamente agli ulteriori spazi eventualmente occupati per tutte le altre opere, quali tettoie, chioschi, aiuole, stazioni di servizio, eccetera, che sovente si affiancano, come è noto, ai ripetuti veri e propri impianti di conservazione e distribuzione di carburanti.

Peraltro, in questi ultimi tempi è sorto il dubbio che la speciale tassa unica annuale di cui si tratta possa essere riferita anche agli spazi occupati per le testè menzionate opere di varia natura e di finalità diversa da quella della pura e semplice conservazione e distribuzione di carburanti (opere ornamentali, opere od apparecchiature per l'assistenza, nelle sue possibili molteplici forme, agli automobilisti, come quelle per regolare la pressione dei pneumatici, per rifornire di acqua i radiatori, per procedere al lavaggio ed ingrassaggio delle vetture, eccetera eccetera).

È ovvio che siffatta estensiva interpretazione — qualora dovesse affermarsi in sede giurisprudenziale — non solo recherebbe gravissimi danni alle finanze degli enti locali interessati, ma porrebbe altresì in essere una inammissibile sperequazione tributaria, giacchè da essa deriverebbe la conseguenza di colpire con la stessa tassa fissa unica, tanto il distributore isolato, quanto quello cui si affianchino le ricordate opere od apparecchiature.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ed è appunto ad evitare che si verifichi tale deprecabile eventualità che si è predisposto il presente provvedimento per la *interpretazio*- ne autentica — nel senso tradizionale richiamato in premessa — dell'articolo 199 del testo unico innanzi citato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della Provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione e i relativi serbatoi sotterranei.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie i chioschi e simili, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192.